

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2010, n. 2-1030

Art. 1, comma 4, l.r. 23/2/2004, n. 3. Criteri e modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi regionali e "regionalizzati" finalizzati all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali per l'anno 2010.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, ai sensi della l.r. n. 3/2004 e s.m.i., e sulla base delle innovazioni descritte in premessa, i criteri e modalità per la concessione dei contributi finalizzati a promuovere e sostenere l'esercizio associato volontario di funzioni e/o servizi comunali validi per l'anno 2010;

di ripartire i fondi disponibili in bilancio per la concessione di incentivi finanziari alle forme associative come segue:

Fondi regionali:

- 76,50% (percentuale identica a quella fissata per l'anno 2009) dei fondi destinati ad Unioni e Comunità montane;

- 23,50% (percentuale identica a quella fissata per l'anno 2009) dei fondi ai Consorzi e alle Convenzioni;

Fondi statali "regionalizzati":

- 100% dei fondi alle Unioni di Comuni;

in uniformità a quanto stabilito dalle disposizioni statali;

di stabilire, per le motivazioni richiamate in premessa ed in ascolto alle istanze pervenute dalle Associazioni delle Autonomie locali, per il solo anno 2010, in ragione dell'eccezionalità della circostanza istituzionale e organizzativa che si sta affrontando, che alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane (anche accorpate) che hanno beneficiato nell'anno 2009 del contributo di incentivazione (a parità di condizioni di gestione) sia erogato (nell'anno 2010) lo stesso importo già percepito nell'anno 2009 diminuito in termini percentuali fino alla concorrenza delle somme disponibili, complessivamente considerate;

di stabilire che, in caso di accertata presenza Unioni di Comuni o Comunità montane che non siano state beneficiarie del contributo di incentivazione nell'anno 2009, ovvero nel caso in cui le Unioni di Comuni o le Comunità montane già beneficiarie del contributo abbiano modificato la tipologia delle funzioni o dei servizi di gestione associata, ai fini dell'individuazione dell'ammissibilità della domanda e della quantificazione delle somme dovute si applichino i criteri già approvati con DGR n. 18-12122 del 14 settembre 2009, che all'uopo si intende integralmente richiamata;

di richiamare l'applicabilità della medesima DGR n. 18-12122 del 14/9/2009 per ciò che concerne la riferibilità a consorzi e convenzioni;

di introdurre, per l'anno 2010, alcune innovazioni rispetto ai criteri passati, che si riassumono come descritto:

- ammissione al finanziamento delle convenzioni di nuova istituzione stipulate anche da parte di Comuni appartenenti a Unioni di Comuni o a Comunità montane svolgenti la gestione associata di servizi/funzioni comunali, al fine di rispondere alle esigenze degli enti locali e di eliminare un limite precedente introdotto negli anni passati ma non previsto dalle leggi regionali vigenti in materia;

- monitoraggio delle forme associative destinatarie dei contributi di incentivazione alla gestione associata avviene nel rispetto delle direttive indicate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 37-11865 del 28/7/2009. Inoltre sono sottoposte a monitoraggio le forme associative finanziate nei

confronti delle quali siano pervenute alla Regione segnalazioni o esposti o provvedimenti giurisdizionali;

di specificare che per nuove forme associative si intendono quelle istituite dal 1 settembre 2009 al 15 novembre 2010;

di garantire la disponibilità delle strutture della Regione a fornire assistenza e supporto tecnico e giuridico alle forme associative che ne facciano richiesta per la soluzione di problemi gestionali e organizzativi di ostacolo alla gestione associata;

Alla spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento si farà fronte con le risorse disponibili sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2010: capp. 155261 e 155426.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)